



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 172 del 05/12/2007

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 ottobre 2007, n. 518

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale – Realizzazione di un parco eolico in loc. S. Giusto – Comune di Lucera (Fg) – Proponente: SEA S.p.A. –

L'anno 2007 addì 22 del mese di ottobre in Bari-Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

L'ing. Francesco Sciannameo, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota pervenuta il 29.11.2007 ed acquisita al prot. n. 14531 dell' 11.12.2006, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/01, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un impianto eolico in loc. s. Giusto, nel comune di Lucera (Fg), da parte della SEA S.p.A. - Viale Bianca Maria, 15 - Milano;
- con nota prot. n. 528 del 10.01.2007 il Settore Ecologia richiedeva alla società proponente integrazioni progettuali così come previsti dal Regolamento Regionale n. 16/06, relativo alla realizzazione di impianti eolici in Puglia. Nel contempo invitava il comune di Lucera a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico presso l'albo pretorio, nonchè il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 5, della L. R. sopra indicata;
- con nota acquisita al prot. n. 2017 del 06.02.2007 la società istante trasmetteva quanto richiesto:
- con nota acquisita al prot. n. 7079 del 04.05.2007 il Responsabile del S.U.A.P. di Lucera trasmetteva l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico avvenuta nei periodi dal 03.01.07 al 03.02.07 e dal 15.02.07 al 16.03.07, con la specificazione che non erano pervenute osservazioni. Con la stessa nota informava della sussistenza di eventuali vincoli di natura urbanistica ed ambientale caratterizzanti le aree oggetto di intervento;
- con nota prot. n. 8631 del 29.05.2007 il Settore Ecologia richiedeva al comune interessato precisazioni in merito alla nota sopra esplicitata , nonchè "... l'esplicito riferimento al parere ex art. 16, comma 5 della L. R. n. 11/01...";
- con nota prot. n. 13981 del 12.09.2007 il Responsabile del S.U.A.P. di Lucera il parere favorevole alla realizzazione del progetto in argomento ed "...in ossequio alle prescrizioni/limitazioni che codesta regione vorrà stabilire, atteso che, comunque, il complesso dei progetti autorizzabili nei territorio

comunale, in fase transitoria, non potrà superare, complessivamente, un parametro di controllo dello 0,25 così come definito dall'art. 14 del R.R. n. 16/06. Il presente parere si può ritenere esteso anche agli aerogeneratori insistenti sugli ambiti PG1 - aree a pericolosità da frana media e moderata, approvati dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino con Deliberazione n. 39 del 30.11.2005, nonché sugli ambiti territoriali estesi di tipo "C" (ad eccezione di quelli classificati dal P.U.T.T/P come A.T.D. ed indicati come 'tipologie di aree non idonee alla collocazione di impianti ai sensi dell'art. 14 del nuovo regolamento regionale n. 16/06) idrologia superficiale, approvati dalla Regione Puglia con deliberazione di Giunta n. 1748 del 15.12.2000, qualora gli stessi enti che hanno imposto il vincolo, e quindi preposti alla tutela delle relative aree, nell'espressione del proprio parere di competenza, riterranno le opere compatibili con i relativi regimi di tutela... "; espletate le procedure di rito, valutati gli atti, gli elaborati progettuali e le integrazioni pervenute, si rileva che il progetto consiste nella realizzazione di un parco eolico con le seguenti caratteristiche:

- Località: nel territorio del Comune di Lucera (FG), loc. Borgo S.Giusto

Superficie: 764 ha

N. aerogeneratori: 35

Diametro aerogeneratori: m 90

Potenza complessiva: 70 MW

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita.

Impatto visivo e paesaggistico

Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare in parete disposte su file parallele. Le vernici saranno di tipo non riflettente di colore grigio perla o bianco sporco.

Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Nei riguardi della flora e degli ecosistemi non si rilevano impatti significativi. Nei riguardi della fauna, e in particolare dell'avifauna, invece, la relazione è molto carente. Il sito del progetto è prossimo al Lago di Torrebianca la distanza degli aerogeneratori è compresa fra 3 e 5 km dall'arca del lago. Si tratta di un'area di straordinario interesse naturalistico, avente tutti i requisiti per essere classificata come ZPS, per la significativa presenza stabile di specie avifaunistiche (prioritarie e comunitarie ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE) quali airone cinerino, airone rosso, airone bianco maggiore, garzetta, nitticora, cormorano nidificante), cicogna bianca, ecc. Manca la valutazione dell'impatto dell'impianto sulle rotte migratorie degli uccelli.

Rumori e vibrazioni

Nella relazione si evince che a seguito di uno studio di previsione dell'alterazione del campo sonoro il livello di rumore prodotto dalle torri rientra nei limiti normativi vigenti.

Campi elettromagnetici ed interferenze Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati, alla profondità di almeno 1,20 m. e i trasformatori saranno posizionati all'interno delle torri. Sono stati calcolati i valori del campo elettromagnetico generato. "I valori risultano non significativi".

Dati di progetto e sicurezza

Nella documentazione è presente l'analisi e la valutazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, che è risultata pari a 110 m.

Norme tecniche relative alle strade

L'accesso al sito avverrà sia attraverso l'adeguamento della viabilità esistente che con la realizzazione di nuove strade. Per il rivestimento sarà utilizzata una pavimentazione permeabile (tipo macadam). Non sono previste opere di regimazione delle acque meteoriche e gli inerbimenti sono previsti solo per

l'adeguamento della viabilità esistente. La larghezza della carreggiata sarà di 5 m.

Norme sulle linee elettriche

I cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e gli elettrodotti saranno interrati alla profondità minima di 1.20 m i tracciati dei cavi interreati seguiranno in parte percorsi della viabilità di servizio all' impianto eolico. Le turbine saranno dotate di trasformatore all'interno della torre. La stazione di trasformazione MT/AT. per effettuare il collegamento alla rete di alta tensione 150kV, sarà ubicata nei Comune di Troia ad una distanza di 11 Km dal parco eolico.

Pertinenze

le piazzole di pertinenza dell'impianto avranno una superficie di 2500 m², nella fase di realizzazione. La struttura di fondazione in calcestruzzo è prevista annegata sotto il profilo del suolo per circa 1 m.

Le fasi di cantiere

Durante le fasi di realizzazione dell'impianto non sono previste opere di regimazione delle acque superficiali. Durante le fasi di montaggio dell'impianto sarà occupata un'area di 2,500 m² attorno ad ogni aerogeneratore.

Dismissioni e ripristino dei luoghi

Al termine della vita utile dell'impianto è prevista la dismissione dell'impianto.

Misure di compensazione

Non sono previste misure di compensazione

Atteso che

- nei riguardi degli impatti sull'avifauna la relazione è molto carente, manca un'analisi delle rotte migratorie e la valutazione degli impatti sulla dinamica di popolazione di specie di avifauna di rilievo:
- il sito del progetto è prossimo al Lago di Torrebianca. La distanza degli aerogeneratori è compresa fra 3 e 5 km dall'area del lago. Si tratta di un'area di straordinario interesse naturalistico, avente tutti i requisiti per essere classificata come ZPS, per la significativa stabile presenza di specie di avifauna (prioritarie e comunitarie ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE) quali airone cinerino, airone rosso, airone bianco maggiore, garzetta, nitticora, cormorano (nidificante), cicogna bianca, ecc...;
- secondo la giurisprudenza comunitaria, in situazioni analoghe verificatesi in altri Paesi della UE, cioè in presenza di habitat e specie prioritarie pur in assenza di aree di protezione designate, interventi potenzialmente impattanti su di essi hanno comportato la condanna dello Stato membro. Infatti, in base agli art 1 e 2 della Direttiva Habitat 92/43/CEE il legislatore ha enunciato che lo scopo della Direttiva è quello di "contribuire a, salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli stati membri al quale si applica il trattato". Con particolare riferimento a mantenere o ripristinare alcuni habitat e specie "in uno stato di conservazione soddisfacente" tali azioni vanno realizzati secondo il principio dell'integrazione ambientale e, in ultima analisi, dello sviluppo sostenibile. Inoltre, facendo riferimento alla Direttiva 79/409, nel art. 4 paragrafo 4 si dice che: "Gli stati membri adottano misure idonee a prevenire ... l'inquinamento o il degrado degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo". Infine, la Corte di Giustizia ha stabilito che le disposizioni dell'art. 4, paragrafo 4, prima frase, erano applicabili ad un sito non classificato che avrebbe dovuto essere classificato come Zona di Protezione Speciale a decorrere dalla

data di attuazione della Direttiva 79/409/CEE stessa. La Corte di Giustizia Europea ha inoltre affermato, nella causa Santo